



Linee guida per l'attivazione di tirocini non curricolari in ingresso alla SNS ai sensi della L.R. 32/2002 e s.m.i.¹

Contenuti approvati con Delibera del Consiglio di Amministrazione Federato del 17 dicembre 2018

1. DEFINIZIONE E NATURA DEL TIROCINIO NON CURRICOLARE

“La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curricolare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale” (Art. 17 bis c. 1 L. R. 32/2002 e s.m.i.)

In linea con la normativa regionale, la Scuola Normale Superiore promuove entro le proprie strutture l'attivazione di tirocini non curricolari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo, per sostituire contratti a termine e/o personale tecnico-amministrativo nei periodi di malattia, maternità o ferie né per coprire ruoli necessari all'organizzazione, né per svolgere funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi stabiliti dal progetto formativo.

2. TIPOLOGIE DI TIROCINIO

I tirocini non curricolari sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- tirocini di formazione e orientamento, attivabili in favore di soggetti che hanno conseguito da non più di 24 mesi una qualifica professionale, un diploma o un titolo universitario;
- tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro, destinati tra gli altri a soggetti in stato di disoccupazione.

Entrambe le tipologie di tirocinio possono essere destinate ai soggetti disabili di cui all'art. 1 c.1 della L. 68/99 e ai soggetti svantaggiati, per i quali si rimanda all'art. 17 bis c.5 lett. b della legge regionale.

3. DURATA E SOGGETTI DESTINATARI

La durata del tirocinio non curricolare presso la Scuola varia a seconda delle competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento. In ogni caso non può essere inferiore a 2 mesi e superiore a 6, proroghe comprese, fatta salva la possibilità di durate superiori, secondo i limiti stabiliti dalla normativa regionale.

I suddetti tirocini non possono essere attivati nei confronti di soggetti che abbiano già svolto un tirocinio non curricolare alla Scuola, o che abbiano avuto con la Scuola un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione del tirocinio stesso. Non possono altresì essere attivati nei confronti di allievi della Scuola o di allievi in attesa di consegna del titolo, così come definiti dal Regolamento didattico (art. 2).

4. INDENNITÀ MENSILE PER IL TIROCINANTE

Ai sensi della normativa regionale, *“al tirocinante è corrisposto un rimborso spese forfettario da parte del soggetto ospitante”*. La Scuola stanziava annualmente un budget su fondi dell’Amministrazione centrale per erogare un’ indennità mensile al tirocinante pari a **500 euro** (lordo tirocinante) a titolo di rimborso spese.

5. NUMERO DI TIROCINI ATTIVABILI

Il numero di tirocini non curricolari in ingresso è definito annualmente e tiene conto dei limiti numerici stabiliti dalla normativa in materia di tirocini e delle risorse disponibili per queste attività.

6. LE STRUTTURE OSPITANTI

Le strutture che possono richiedere l’attivazione di tirocini non curricolari in ingresso sono ricondotte alle unità organizzative di ultimo livello.

7. ITER DI RICHIESTA E DI ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO

- La Scuola, con cadenza annuale, dà segnalazione alle strutture tecnico-amministrative del numero di tirocini non curricolari in ingresso attivabili
- Le strutture interessate ad attivare un progetto di tirocinio, così come definite al punto 6, ne fanno richiesta con le modalità ed entro le scadenze previste dall’avviso
- Le richieste vengono valutate da un’apposita Commissione, presieduta dal Segretario generale, che, verificata la completezza e congruità delle informazioni fornite, esamina, anche comparativamente:
 - a) il valore formativo del progetto: non costituendo rapporto lavorativo, il tirocinio dovrà essere incentrato su attività per le quali è necessaria una fase formativa iniziale;
 - b) la rilevanza, qualità e congruità del progetto in rapporto alle attività della struttura richiedente.
- A fronte di un numero di richieste ammissibili superiore al numero di tirocini banditi, a parità di requisiti in relazione a quanto previsto ai punti a) e b), sarà data priorità alle strutture che non hanno mai fruito o che meno hanno fruito in precedenza di tirocini non curricolari
- Per le richieste accolte, la Scuola predispone appositi avvisi di selezione del tirocinante, pubblicati all’Albo ufficiale online e nella sezione “Tirocini non curricolari alla Scuola” del sito istituzionale
- Alla scadenza dell’avviso, a fronte di una sola candidatura pervenuta, la valutazione della stessa è rimandata al responsabile della struttura richiedente e al tutor interno, mentre a fronte di due o più candidature, la selezione è effettuata da un’apposita Commissione, nominata dal Segretario generale
- A selezione conclusa, il tirocinio viene formalizzato contattando l’Ente (tra quelli elencati dalla legge regionale), che svolgerà, ai sensi della normativa, il ruolo di “soggetto promotore”, e con il quale la Scuola stipula un’apposita convenzione, laddove non vi siano già convenzioni quadro attive per tirocini non curricolari tra la Scuola e il soggetto promotore individuato.

8. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEL TIROCINIO

Il tirocinio non curriculare si svolge presso la **sede** della struttura ospitante.

L'orario di svolgimento dell'attività deve essere compatibile con l'orario di servizio del tutor della struttura ospitante e viene concordato con il tirocinante, prima dell'attivazione del tirocinio. Per i tirocini non curricolari alla Scuola si prevede una media di 25 ore settimanali.

La struttura ospitante si impegna a

- rispettare e far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti
- garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento alla struttura della Scuola preposta alla gestione amministrativa dei tirocini
- consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor individuato internamente alla struttura, per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale
- segnalare l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio
- tenere, per il tramite del tutor interno, il registro delle presenze e redigere la relazione finale di tirocinio, conformemente agli schemi previsti dalla normativa regionale che saranno forniti dalla struttura della Scuola preposta alla gestione amministrativa dei tirocini. Il registro e la relazione dovranno essere infine trasmessi alla medesima struttura, per successivo invio al soggetto promotore e ai servizi per l'impiego, ai fini della registrazione nel libretto formativo del cittadino.

ⁱ Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e s.m.i e Regolamento di esecuzione 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i. Si ricorda altresì la normativa nazionale sull'istituto del tirocinio: Legge n. 196 del 24 giugno 1997, Art.18; Decreto Ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998; Legge n.92/2012, art.1 commi 34-35-36.